

Codice A1813C

D.D. 30 luglio 2026, n. 1489

R.D. 523/1904 - A.I. 51/2026 - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di lavori di risagomatura alveo e ripristino di difese spondali sul Torrente Balmi nel Comune di Settimo Vittone (TO) - Richiedente: Comune di Settimo Vittone (TO).



ATTO DD 1489/A1813C/2026

DEL 30/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: R.D. 523/1904 – A.I. 51/2026 - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di lavori di risagomatura alveo e ripristino di difese spondali sul Torrente Balmi nel Comune di Settimo Vittone (TO) – Richiedente: Comune di Settimo Vittone (TO)

Premesso che:

- in data 13/05/2026 con nota assunta al prot. n. 22334/A1813C il Comune di Settimo Vittone, ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica per la realizzazione di lavori di risagomatura alveo e ripristino di difese spondali sul Torrente Balmi nel Comune di Settimo Vittone (TO), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

- all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'Ing. Diego Defilippi (iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino con n. 10897) in particolare ai fini del rilascio dell'autorizzazione idraulica:

- Elaborati grafici; Provvedimento di approvazione; Relazione tecnica illustrativa; Corografia generale; Documentazione fotografica;

in base ai quali è descritto l'intervento in questione, soggetto al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 e s.m.i. e consistente in:

- ripristino della normale sezione di deflusso del torrente Balmi mediante l'asportazione del materiale litoide di sedimentazione e la riprofilatura delle sponde seguendo il tracciato catastale del medesimo fino alla confluenza con il rio di Torredaniele ove l'alveo ritorna funzionale e libero da ostruzioni. Tale intervento prevede l'asportazione di circa 630 mc di materiale litoide con successivo stoccaggio in area di proprietà comunale, e la filatura delle scarpate secondo un'inclinazione di circa 45°;
- ricostruzione della scogliera in sponda destra a valle del ponte per una lunghezza complessiva di circa 25 m;
- realizzazione di nuova scogliera in sponda sinistra nel medesimo tratto e di lunghezza pari a 25 m;

Considerato che:

- con nota prot. n. 26175/A1813C del 09/06/2026 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014;
- il progetto di fattibilità tecnico economica è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 07/05/2026;
- contestualmente all'avvio del procedimento è stato richiesto parere ai sensi della L.R. 37/2006 art. 12 (D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i.), al Dipartimento Ambiente e sviluppo sostenibile – Unità specializzata Tutela flora e fauna della Città Metropolitana di Torino;
- il Dipartimento Ambiente e sviluppo sostenibile – Unità specializzata Tutela flora e fauna della Città Metropolitana di Torino ha espresso proprio parere assunto al prot. n. 27861/A1813C del 18/06/2026 allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Preso atto delle prescrizioni presenti nel parere del Dipartimento Ambiente e sviluppo sostenibile – Unità specializzata Tutela flora e fauna della Città Metropolitana di Torino, di cui al prot. n. 27861/A1813C del 18/06/2026, nel quale si dispone la posa in opera a secco dei massi che costituiscono la scogliera, il Settore scrivente ritiene prioritaria la sicurezza idraulica delle opere e pertanto stabilisce che le scogliere dovranno essere realizzate con massi cementati a giunti arretrati. La parte corticale dei giunti dovrà essere intasata con terra agraria, al fine di favorire l'attecchimento di essenze vegetali autoctone che contribuiscano all'apporto di sostanza organica e al miglioramento della funzionalità ecologica del torrente;

A seguito dell'istruttoria e visti gli elaborati progettuali, la realizzazione delle opere in argomento si può ritenere ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Balmi;

Dato atto che per le opere di difesa spondale e per i lavori di manutenzione idraulica, ai sensi dell'Art. 26 del Regolamento Regionale 10/R approvato con D.P.G.R. 16/12/2022 e della tabella di cui all'Allegato A ("tabella canoni") prevista dall'art. 56, comma 1 della L.R. 19/2018, non sia necessario formalizzare un atto di concessione e che non debba essere corrisposto alcun canone, ferma restando l'osservanza da parte della ditta autorizzata delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- la D.G.R. del 5 marzo 2021 n. 4-2929;

determina

di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904 ai soli fini idraulici, e ai sensi della D.G.R. del 5 marzo 2021 n. 4-2929 per gli scopi consentiti di utilizzo del materiale litoide estratto, il Comune di

Settimo Vittone a realizzare i lavori di risagomatura alveo, ripristino e realizzazione di difese spondali sul Torrente Balmi, nel Comune di Settimo Vittone (TO), secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza depositati agli atti del Settore ed in premessa richiamati, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale - Città Metropolitana di Torino;
- b. le opere di difesa dovranno essere risvoltate a monte e a valle per un tratto di sufficiente lunghezza per il loro ammorsamento nella sponda e/o perfettamente raccordate alle eventuali opere esistenti;
- c. il piano d'appoggio delle difese dovrà essere posto ad una quota non inferiore ad 1 m rispetto alla quota più depressa del fondo alveo fatta salva la presenza di substrato roccioso;
- d. le opere di difesa dovranno essere realizzate in perfetto allineamento con il profilo di sponda attuale al fine di evitare qualsiasi restringimento delle sezioni di deflusso del corso d'acqua;
- e. la quota sommitale delle opere di difesa non dovrà superare la quota del piano di campagna della sponda su cui insiste;
- f. le opere di difesa dovranno essere realizzate utilizzando massi ciclopici con volume non inferiore a 0,30 mc e e peso superiore a KN 7,8;
- g. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- h. non potrà in alcun modo essere asportato materiale litoide presente in alveo che ecceda la quantità indicata negli elaborati progettuali (630 mc) senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
- i. l'area comunale prevista per il deposito di materiale di cui al punto precedente, dovrà essere comunicata al Settore scrivente e, ad ogni modo, non dovrà ricadere in aree esondabili come indicate nel PGRA, né soggette a dissesti PAI o a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 45/89, prestando comunque attenzione alla stabilità dei rilevati che verranno realizzati;
- j. il soggetto autorizzato dovrà attenersi a quanto previsto nel parere del Dipartimento Ambiente e sviluppo sostenibile – Unità specializzata Tutela flora e fauna della Città Metropolitana di Torino, di cui al ns. prot. n. 27861/A1813C del 18/06/2026, ad eccezione di quanto specificato nelle premesse del presente atto;
- k. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- l. durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- m. l'eventuale materiale legnoso proveniente da tagli di vegetazione in alveo non dovrà essere depositato ad una distanza inferiore a 10 m dal ciglio superiore di sponda del corso d'acqua, nè in aree esondabili con tempo di ritorno di 200 anni;
- n. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza del cantiere, svincolando il Settore Tecnico Regionale – Città Metropolitana di Torino da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
- o. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- p. al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo

- interessato, rimuovendo le opere provvisorie di cantiere (piste, rampe di accesso, tute, ecc...);
- q. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 2 a far data dalla presente Determinazione a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore a seguito di idonea documentazione presentata dal committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
 - r. il committente delle opere dovrà comunicare a mezzo PEC o similari, con congruo anticipo al succitato Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
 - s. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione del Settore Tecnico Regionale – Città Metropolitana di Torino, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
 - t. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza le opere idrauliche oggetto della presente autorizzazione nel tempo, sempre previa richiesta da inoltrare al succitato Settore;
 - u. il Settore Tecnico Regionale - Città Metropolitana di Torino si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'intervento autorizzato, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che le rendessero necessarie o che l'intervento stesso sia in seguito giudicato incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
 - v. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
 - w. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori fino a conclusione degli stessi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

I funzionari istruttori:
Ing. Alessandro Cesetti

Arch. Maria Grazia Mennea

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana
di Torino)

Firmato digitalmente da Roberto Crivelli

Allegato



Prot. n. (*) /TA4-1

() segnatura di protocollo riportata nei
metadati del sistema
documentale DoQui ACTA
(I dati del protocollo sono rinvenibili nel file
metadati con estensione xml, inviato insieme
alla PEC)*

Torino, (*)

Spett.li
Regione Piemonte,
Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione
Civile, Trasporti e Logistica Settore Tecnico Regionale
Città metropolitana di Torino
e-mail: tecnico.regionale.TO@regione.piemonte.it -
pec: tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it

e p.c.,
Comune di Settimo Vittone
pec: settimovittone@pec.it

Oggetto: Pratica AI 51/2026 – Autorizzazione idraulica per lavori di ricalibratura dell'asta del torrente Balmi e realizzazione/ricostruzione di scogliere in sinistra e destra idrografica del torrente Balmi in prossimità del ponte sulla SS26.

Proponente: Comune di Settimo Vittone.

Con riferimento alla documentazione pervenuta in data 09.06.2026, si rileva che i lavori in argomento constano in diversi interventi di manutenzione nel Rio Balmi, nei pressi del ponte della SS 26 in Comune di Settimo Vittone (TO).

In particolare, è prevista l'asportazione di materiale litoide sia a monte sia a valle del ponte, per un volume complessivo di circa 1.000 m³, la riprofilatura degli argini, il taglio della vegetazione infestante, la ricostruzione di una scogliera in sponda destra e la realizzazione di una scogliera analoga in sponda sinistra.

Per quanto attiene il parere di competenza ai sensi della DGR 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i sui lavori in alveo, atteso che nel progetto sono presenti alcuni degli accorgimenti di cui all'allegato A della DGR 29/03/2010 n. 72-13725 del 29/03/2010, si prescrive quanto segue al fine della salvaguardia della fauna ittica presente e dell'ecosistema fluviale:

- i lavori in alveo, non dovranno essere condotti nei mesi da ottobre a febbraio compresi (periodo di riproduzione dei salmonidi), in quanto il tratto di intervento

è classificato dalla Carta ittica provinciale come zona Salmonicola;

- affinché il cantiere possa operare “a secco” andranno predisposte idonee opere provvisorie (savanelle) per regimare le acque e allontanarle dall’area di intervento interferita quando questa è interna all’alveo bagnato;
- preventivamente all’accesso dei mezzi in alveo sarà necessario richiedere apposita autorizzazione alla messa in secca al Servizio scrivente al fine di valutare la necessità di effettuazione di un recupero della fauna ittica presente utilizzando l’apposita modulistica pubblicata sulla pagina dedicata del sito della Città metropolitana (al seguente link: www.cittametropolitana.torino.it/cms/fauna-flora-parchi/fauna-e-flora/autorizzazioni-abilitazioni/lavori-in-alveo-autorizzazione-preventiva-messa-in-secca-corpi-idrici); l’istanza relativa dovrà essere inoltrata al settore con un anticipo minimo di 15 giorni lavorativi sull’inizio lavori e dovrà essere previsto il recupero della fauna a spese del richiedente;
- i tratti di scogliera, siano essi di nuova realizzazione o oggetto di ricostruzione, dovranno essere eseguiti a secco, provvedendo all’intasamento dei vuoti tra i massi con terra agraria, al fine di favorire l’attecchimento di essenze vegetali autoctone che contribuiscano all’apporto di sostanza organica e al miglioramento della funzionalità ecologica del torrente.
- per quanto riguarda il taglio della vegetazione infestante, qualora fossero presenti specie vegetali alloctone invasive, si prescrive di seguire le procedure di gestione e smaltimento identificate dalle Black list regionali, rinvenibili al link: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/specie-vegetali-esotiche-invasive>);
- al termine dei lavori occorrerà ripristinare le riprofilature del terreno per assicurare la creazione di microhabitat idonei per la colonizzazione sia di fauna invertebrata sia di quella ittica e collocare in alveo massi di diverse dimensioni,



per garantire la massima variabilità ambientale possibile;

- si dovrà inoltre garantire lo smantellamento tempestivo dei cantieri ed effettuare lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco nonché effettuare il recupero e il ripristino morfologico delle aree di cantiere, di quelle di deponia temporanea, di quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, nonché di ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto.

Distinti saluti.

PV/EM

la Dirigente

dell'Unità specializzata Tutela Flora e Fauna

Dott.ssa Elena Di Bella